Prot.1022/2026

ALLA SEZIONE POLIZIA STRADALE DI LIVORNO
Alla c.a. del Dirigente pro tempore dott. Felice Donati
PEC: dipps212.0400@pecps.poliziadistato.it

AL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE
DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Prefetto Vittorio Pisani
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
PEC: dipps001.0210@pecps.interno.it

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
Al Direttore centrale Prefetto Renato Cortese
PEC: dipps012.0500@pecps.interno.it

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
Servizio Polizia Stradale
Alla cortese attenzione del Direttore del Servizio
Dirigente Superiore della Polizia di Stato dott. Santo Puccia
PEC: dipps012.0500@pecps.interno.it

E, PER I PROFILI DI COMPETENZA
IN MATERIA DI TRASPARENZA E VIGILANZA

ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Presidenza e Ufficio Protocollo
PEC: protocollo@pec.anticorruzione.it

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi
ai fini del riesame ai sensi dell'art. 25, comma 4,
della legge n. 241/1990.
PEC: commissione.accesso@mailbox.governo.it

AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Prefetto Antonio Cananà
PEC: responsabiletrasparenzaecorruzione@pec.interno.it

PER CONOSCENZA

AL MINISTERO DELL'INTERNO
Al Ministro dell'Interno On. Matteo Piantedosi
Gabinetto del Ministro
PEC: gabinetto.ministro@pec.interno.it

AL COMPARTIMENTO
POLIZIA STRADALE PER LA REGIONE TOSCANA
Alla cortese attenzione del Dirigente pro tempore
PEC: dipps212.0000@pecps.poliziadistato.it

ALLA PREFETTURA DI LIVORNO
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO
Al Prefetto pro tempore dott. Giancarlo Dionisi
PEC: protocollo.prefli@pec.interno.it

OGGETTO: Formale contestazione e diffida avverso il diniego della Sezione Polizia Stradale di Livorno del 9 ottobre 2026 relativo all'istanza ALTVELOX del 13 settembre 2026 concernente la postazione per il controllo elettronico della velocità di via Ginori nel Comune di Cecina. Richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 5, comma 7, del decreto legislativo n. 33/2013 e richiesta di riesame alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990. Diffida all'ostensione della documentazione richiesta. Trasmissione ai vertici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e ad ANAC in relazione alle precedenti comunicazioni concernenti la gestione delle istanze di accesso da parte delle articolazioni territoriali della Polizia Stradale.

ALTVELOX, Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada, in persona del Presidente pro tempore Gianantonio Sottile Cervini, contesta integralmente il riscontro sottoscritto in data 9 ottobre 2026 dal Dirigente della Sezione Polizia Stradale di

Livorno, dott. Felice Donati, con il quale è stata respinta l'istanza di accesso presentata il 13 settembre 2026 in relazione alla postazione per il controllo elettronico della velocità collocata in via Ginori nel Comune di Cecina.

La risposta ricevuta non può essere condivisa perché attribuisce alla richiesta di ALTVELOX caratteristiche che non emergono dal testo dell'istanza e utilizza, per giustificare il diniego, argomentazioni che non risultano adeguatamente confrontate né con i documenti effettivamente richiesti né con le due differenti forme di accesso esercitate dall'Associazione.

L'istanza del 13 settembre 2026 non chiedeva di conoscere indistintamente l'attività della Polizia Stradale di Livorno e non pretendeva di ricostruire il "complessivo operato dell'Amministrazione", come affermato nel riscontro. Era riferita a una sola postazione, collocata in una strada precisamente individuata, e descriveva in modo analitico la documentazione richiesta alla Sezione, limitandola alle relazioni, ai pareri, alle comunicazioni trasmesse alla Prefettura, ai verbali di sopralluogo, ai dati di incidentalità, alle eventuali rilevazioni delle velocità, agli atti formati dopo l'entrata in vigore del D.M. 11 aprile 2024, alla verifica della conformità della postazione, alla sua riattivazione nel 2026, alla segnaletica e ai rapporti intercorsi con il Comune di Cecina.

Definire una richiesta così circoscritta come finalizzata alla conoscenza del complessivo operato dell'Amministrazione significa non confrontarsi con il suo contenuto effettivo. ALTVELOX non ha formulato una domanda indistinta, non ha chiesto elaborazioni nuove, non ha domandato alla Sezione di ricostruire attività amministrative estranee alla postazione e non ha lasciato all'ufficio il compito di individuare autonomamente i documenti di interesse. Gli atti erano descritti per tipologia, oggetto, periodo e collegamento con il procedimento concernente via Ginori.

La stessa impostazione utilizzata per negare l'accesso documentale, fondata sulla ritenuta assenza di una posizione soggettiva qualificata e differenziata, non tiene conto della motivazione esposta nell'istanza. ALTVELOX aveva chiarito di svolgere statutariamente attività di tutela degli utenti della strada e di verifica della corretta applicazione della disciplina riguardante i sistemi elettronici di accertamento, spiegando perché la documentazione relativa a una postazione utilizzata per l'accertamento automatico delle violazioni fosse direttamente collegata agli interessi collettivi perseguiti dall'Associazione.

Nel riscontro del 9 ottobre non viene indicato quale elemento di tale motivazione sarebbe insufficiente, né viene spiegato perché l'interesse rappresentato dall'Associazione non sarebbe diretto, concreto e attuale rispetto ai documenti richiesti. La risposta si limita ad affermare che la domanda non sarebbe collegata alla tutela di

una specifica posizione soggettiva qualificata, senza confrontarsi con quanto ALTVELOX aveva espressamente dedotto e documentato.

La questione assume ulteriore rilievo considerando che la legittimazione dell'Associazione all'accesso è già stata oggetto di precedenti procedimenti davanti alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi e di ripetute interlocuzioni con pubbliche amministrazioni e organi dello Stato. Proprio per questa ragione non appare più ragionevole che ogni nuova istanza venga ricondotta, attraverso formule generali, a una pretesa attività di controllo indistinto dell'Amministrazione, senza una valutazione concreta del collegamento tra le finalità associative, l'oggetto della richiesta e gli atti specificamente indicati.

Non convince neppure la parte della risposta nella quale la Sezione qualifica come endoprocedimentale la documentazione relativa al decreto prefettizio del 2023 e quella formata successivamente all'entrata in vigore del D.M. 11 aprile 2024, traendone la conseguenza che il diritto di accesso dovrebbe essere esercitato nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente.

Una simile conclusione non trova riscontro nell'art. 25, comma 2, della legge n. 241/1990, che individua quale destinataria della richiesta l'amministrazione che ha formato il documento oppure quella che lo detiene stabilmente, senza subordinare l'esercizio dell'accesso alla competenza sull'adozione del provvedimento conclusivo.

Se la Sezione Polizia Stradale di Livorno ha effettuato sopralluoghi, redatto relazioni, formulato pareri, elaborato dati o predisposto comunicazioni poi trasmesse alla Prefettura, quei documenti sono stati formati dalla stessa Sezione e la loro successiva utilizzazione nell'ambito di un procedimento prefettizio non cancella tale circostanza.

La natura istruttoria di un atto non costituisce, da sola, una ragione per sottrarlo alla conoscenza, tanto più che l'art. 22 della legge n. 241/1990 ricomprende nella nozione di documento amministrativo anche gli atti interni detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse. Diversamente ragionando, ogni amministrazione che abbia formato un parere, una relazione o un contributo istruttorio potrebbe evitare l'accesso semplicemente sostenendo che il provvedimento finale appartiene alla competenza di un altro ufficio. Una simile interpretazione svuoterebbe di contenuto proprio la previsione secondo la quale l'istanza può essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento.

Se, invece, la Sezione intende affermare di non detenere più determinati atti da essa formati, questa circostanza deve essere dichiarata in modo puntuale, distinguendo i documenti effettivamente formati dall'ufficio, quelli eventualmente trasmessi senza conservarne copia e quelli mai detenuti. Non può essere sostituita da un diniego

generalizzato basato sulla loro collocazione nella fase istruttoria di un procedimento concluso da un'altra amministrazione.

Questo aspetto assume particolare importanza proprio nella vicenda di via Ginori, perché la Prefettura di Livorno ha comunicato che la postazione era stata disattivata a seguito della disciplina introdotta nel 2024 e che è stata successivamente riattivata il 12 luglio 2026. ALTVELOX ha quindi chiesto di conoscere quali verifiche, sopralluoghi, relazioni, comunicazioni o valutazioni siano stati effettivamente compiuti dalla Polizia Stradale in relazione a questa fase. Non si tratta di una richiesta teorica o esplorativa, ma della ricostruzione documentale di attività amministrative eventualmente svolte prima della riattivazione di una determinata postazione.

La risposta della Sezione non risulta convincente neppure quando passa all'accesso civico generalizzato. ALTVELOX aveva espressamente formulato la propria istanza anche ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013, proprio affinché l'eventuale diversa qualificazione di alcuni documenti non determinasse automaticamente la loro sottrazione alla conoscibilità.

In questo ambito la titolarità di una posizione soggettiva qualificata non costituisce il presupposto dell'accesso, poiché la norma riconosce a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 5-bis.

Il richiamo alla sicurezza della circolazione stradale, così formulato, non individua di per sé uno degli interessi pubblici tassativamente contemplati dall'art. 5-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013. Qualora la Sezione abbia inteso ricondurre tale riferimento alla tutela della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico prevista dalla lettera a) della disposizione, avrebbe dovuto esplicitarlo e, soprattutto, indicare quale concreto, attuale e ragionevolmente prevedibile pregiudizio deriverebbe dalla divulgazione di ciascuna delle categorie documentali richieste. Il problema non è il richiamo astratto alla sicurezza della circolazione, interesse che ALTVELOX non mette certamente in discussione, ma l'assenza di qualsiasi spiegazione sul modo in cui la conoscenza dei singoli documenti richiesti sarebbe concretamente in grado di comprometterla.

Nella risposta non viene chiarito, ad esempio, quale rischio per la sicurezza potrebbe derivare dalla conoscenza di dati storici sull'incidentalità di un tratto stradale, di relazioni sulle caratteristiche della strada, di verbali di sopralluogo già eseguiti, di rilievi sulla collocazione della segnaletica, di valutazioni relative alla contestazione immediata o di comunicazioni amministrative scambiate con il Comune nell'ambito di un procedimento già definito.

Non viene indicata l'esistenza di informazioni operative riservate, non vengono richiamati specifici contenuti la cui diffusione possa interferire con servizi di polizia, indagini o attività investigative e non viene spiegato quale conseguenza dannosa e attuale deriverebbe dall'ostensione. Tutti i documenti vengono invece ricondotti a un'unica motivazione, nonostante abbiano natura, contenuto e funzione profondamente differenti.

Se alcuni di questi atti contengono effettivamente informazioni la cui divulgazione potrebbe determinare un pregiudizio concreto a un interesse protetto dalla legge, ALTVELOX non pretende che tali informazioni vengano diffuse indiscriminatamente. Chiede però che l'Amministrazione le individui, spieghi perché debbano essere sottratte alla conoscenza e renda accessibile il restante contenuto quando sia materialmente possibile separarlo.

Era già stato scritto nell'istanza del 13 settembre 2026 che eventuali informazioni non ostensibili avrebbero potuto essere oscurate selettivamente, consentendo comunque l'accesso alle parti prive di profili di riservatezza. Il riscontro del 9 ottobre non spiega perché questa soluzione non sarebbe praticabile e non distingue un documento dall'altro. Il risultato è un diniego integrale che tratta allo stesso modo informazioni di natura tecnica, dati sull'incidentalità, sopralluoghi, comunicazioni amministrative e verifiche sulla segnaletica, senza dimostrare che per ciascuno di essi ricorra realmente una causa ostativa.

Quanto agli atti dell'Osservatorio per il monitoraggio e l'analisi del fenomeno dell'incidentalità stradale, la Sezione ha dichiarato espressamente di non detenerli. ALTVELOX prende atto di tale dichiarazione, che almeno su questo punto individua in modo preciso la situazione documentale, e chiede che, qualora l'ufficio conosca l'amministrazione o l'articolazione che li detiene, la relativa parte dell'istanza venga inoltrata per competenza o venga comunque indicato il soggetto presso il quale tali atti sono conservati.

La vicenda di Livorno non viene sottoposta agli uffici centrali della Polizia di Stato come un episodio isolato. ALTVELOX ha già trasmesso precedenti comunicazioni riguardanti le difficoltà incontrate nell'ottenere documentazione amministrativa presso diverse articolazioni territoriali della Polizia Stradale, nelle quali sono state contestate risposte fondate su motivazioni generiche, rinvii ad altre amministrazioni, differimenti, ostensioni parziali e interpretazioni restrittive delle discipline sull'accesso.

Il ripetersi di modalità sostanzialmente analoghe impone ormai un chiarimento da parte della struttura centrale, perché non è ragionevole che un'associazione debba instaurare sistematicamente un secondo procedimento, rivolgersi al RPCT, alla Commissione per l'accesso o al giudice amministrativo soltanto per conoscere documenti già esistenti e precisamente individuati.

È per questo che la presente viene indirizzata anche al Capo della Polizia, Direttore generale della Pubblica Sicurezza, alla Direzione centrale competente e al Direttore del Servizio Polizia Stradale, dott. Santo Puccia.

A quest'ultimo ALTVELOX chiede espressamente di valutare l'operato della Sezione Polizia Stradale di Livorno e di chiarire se ritenga conforme alla disciplina vigente una risposta che qualifica come controllo sul complessivo operato dell'Amministrazione un'istanza riferita a una sola postazione e a documenti specificamente individuati, che considera non accessibili presso la Sezione atti eventualmente formati dalla stessa soltanto perché confluiti in un procedimento concluso dalla Prefettura e che nega l'accesso civico a categorie documentali molto diverse tra loro richiamando genericamente un pregiudizio alla sicurezza della circolazione, senza indicare quale danno concreto deriverebbe dalla loro conoscenza e senza valutare l'ostensione parziale.

ALTVELOX ritiene necessario sapere se questa interpretazione sia condivisa dal Servizio Polizia Stradale e costituisca un indirizzo destinato a orientare le articolazioni territoriali oppure se rappresenti una valutazione propria della Sezione di Livorno. Dopo le precedenti comunicazioni già trasmesse agli uffici centrali, una risposta chiara è ormai necessaria perché non è accettabile continuare a ricevere, da uffici diversi della medesima Amministrazione, interpretazioni differenti di norme che disciplinano l'accesso ai documenti pubblici.

Per queste ragioni ALTVELOX contesta formalmente il provvedimento del 9 ottobre 2026 e diffida la Sezione Polizia Stradale di Livorno a riesaminare la determinazione adottata, procedendo all'ostensione dei documenti formati o detenuti dall'ufficio tra quelli indicati nell'istanza del 13 settembre 2026.

Qualora singole parti di un documento siano effettivamente sottratte all'accesso, dovrà essere indicata per ciascuna di esse la specifica ragione ostativa e dovrà essere consentita la conoscenza del restante contenuto attraverso l'oscuramento delle sole informazioni protette. Qualora un documento non sia detenuto, tale circostanza dovrà essere dichiarata espressamente, evitando di confondere la mancata detenzione materiale con l'esistenza di una causa giuridica di esclusione dall'accesso.

Per i documenti formati dalla Sezione e trasmessi alla Prefettura non potrà invece essere reiterato il semplice rinvio all'autorità competente all'adozione del provvedimento conclusivo, considerato che l'art. 25, comma 2, della legge n. 241/1990 consente espressamente di rivolgere la richiesta anche all'amministrazione che ha formato il documento.

La presente vale contestualmente quale richiesta di riesame ai sensi dell'art. 5, comma 7, del decreto legislativo n. 33/2013 nei confronti del diniego opposto all'accesso civico generalizzato. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del

Ministero dell'Interno è pertanto chiamato a riesaminare il provvedimento e a pronunciarsi con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni previsto dall'art. 5, comma 7, del decreto legislativo n. 33/2013, verificando se il pregiudizio richiamato dalla Sezione sia stato effettivamente dimostrato rispetto ai singoli documenti, se sia attuale e concretamente collegato alla loro divulgazione e se sia stata correttamente valutata la possibilità di rendere accessibili almeno le parti prive di contenuti effettivamente protetti.

La presente viene trasmessa ad ANAC non quale mera comunicazione informativa, ma quale ulteriore segnalazione di una prassi che ALTVELOX ha già dovuto contestare in più occasioni e presso articolazioni territoriali della Polizia Stradale operanti in diverse parti d'Italia. Le pregresse comunicazioni trasmesse dall'Associazione documentano infatti il ripetersi di dinieghi, differimenti e riscontri fondati su motivazioni sostanzialmente sovrapponibili, spesso formulate attraverso richiami generici alla carenza di interesse qualificato, alla natura endoprocedimentale degli atti, alla competenza di altra amministrazione o a esigenze di sicurezza rappresentate in termini astratti e senza un effettivo confronto con la specificità dei documenti richiesti.

Il dato che merita l'attenzione dell'Autorità non è quindi il singolo diniego proveniente dalla Sezione Polizia Stradale di Livorno, ma la reiterazione di modalità di risposta che, pur provenendo da uffici territoriali differenti, finiscono per produrre il medesimo risultato, costringendo sistematicamente ALTVELOX ad attivare opposizioni, richieste di riesame, interventi del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ricorsi alla Commissione per l'accesso e, nei casi in cui tali rimedi non risultino sufficienti, iniziative davanti al giudice amministrativo.

A ciò si aggiunge un ulteriore profilo già formalmente sottoposto da ALTVELOX ad ANAC con l'esposto trasmesso il 23 settembre 2026, relativo proprio alle modalità con cui vengono definiti i riesami davanti al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero dell'Interno. Nei procedimenti sino ad oggi instaurati dall'Associazione, infatti, le contestazioni formulate nei confronti dei dinieghi provenienti da Prefetture o da altre articolazioni del Ministero non risultano essere state affrontate nel merito con un'autonoma e puntuale verifica delle ragioni dedotte, mentre i provvedimenti di riesame finiscono sistematicamente per confermare la posizione dell'ufficio che ha negato o limitato l'accesso, senza rilevare quelle criticità che ALTVELOX aveva specificamente rappresentato e documentato.

La questione non riguarda quindi una valutazione soggettiva sull'operato del Responsabile, ma l'effettività stessa del riesame previsto dall'ordinamento. Se il procedimento di secondo livello si limita a recepire le argomentazioni dell'amministrazione che ha adottato il diniego, senza confrontarsi in modo autonomo con le censure dell'istante, con i singoli documenti richiesti e con le disposizioni

invocate, il riesame rischia di perdere la funzione di garanzia che la legge gli attribuisce e di trasformarsi in un passaggio meramente confermativo, al quale segue inevitabilmente l'attivazione di ulteriori rimedi.

È proprio questa sequenza, già rappresentata ad ANAC nell'esposto del 23 settembre 2026 e che il caso di Livorno torna a rendere attuale, a determinare un aggravio che non ricade soltanto sull'Associazione ma sulla stessa amministrazione pubblica, costretta ad aprire nuovi procedimenti, predisporre ulteriori riscontri e coinvolgere uffici centrali, responsabili della trasparenza, organi di riesame e, nei casi successivi, strutture legali per questioni che avrebbero potuto essere definite correttamente sin dalla prima istanza. Ne deriva un impiego aggiuntivo di tempo, personale e risorse pubbliche, tanto meno giustificabile quando il successivo riesame si renda necessario per contestare motivazioni standardizzate o comunque non calibrate sulla documentazione effettivamente richiesta.

Per questa ragione ALTVELOX chiede ad ANAC di valutare, nell'ambito delle proprie competenze, non soltanto il contenuto del presente episodio, ma anche la sua collocazione all'interno delle precedenti segnalazioni già trasmesse dall'Associazione, verificando se il ripetersi di tali modalità sia compatibile con i principi di trasparenza, buon andamento, proporzionalità e corretta amministrazione e se sia necessario un intervento volto a evitare che l'accesso ai documenti pubblici continui a trasformarsi, per effetto di dinieghi seriali o motivazioni ricorrenti, in una sequenza obbligata di procedimenti ulteriori con conseguente aggravio per i cittadini e per la stessa amministrazione pubblica.

Per quanto attiene al diniego opposto all'accesso documentale disciplinato dalla legge n. 241/1990, la presente vale altresì quale formale ricorso e richiesta di riesame alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990 e dell'art. 12 del d.P.R. n. 184/2006, avverso il provvedimento adottato dalla Sezione Polizia Stradale di Livorno in data 9 ottobre 2026.

Nel procedimento concluso con il provvedimento impugnato non risultano essere stati individuati né comunicati ad ALTVELOX soggetti controinteressati ai sensi della disciplina sull'accesso. Qualora la Commissione ne ravvisi l'esistenza sulla base degli atti trasmessi, restano ferme le determinazioni previste dall'art. 12, comma 5, del d.P.R. n. 184/2006.

La presente viene contestualmente trasmessa alla Sezione Polizia Stradale di Livorno quale amministrazione resistente, affinché il ricorso sia portato alla piena conoscenza dell'ufficio che ha adottato il diniego e la Commissione possa valutare, sulla base dell'intera documentazione, la legittimità delle ragioni poste a fondamento del provvedimento e assumere le determinazioni di propria competenza.

Resta nel frattempo ferma la richiesta rivolta alla Sezione Polizia Stradale di Livorno di procedere direttamente, senza attendere la definizione del presente ricorso, al riesame in autotutela della determinazione assunta e all'ostensione della documentazione accessibile.

Considerata la data dell'istanza originaria, 13 settembre 2026, e il termine ordinario previsto per la definizione del procedimento di accesso, l'adozione del diniego del 9 ottobre 2026 non impedisce all'Amministrazione di rivalutare immediatamente la propria posizione e di rimuovere le ragioni che hanno reso necessario il presente ricorso, evitando un ulteriore e non necessario aggravamento del procedimento.La presente contestazione non comporta alcuna acquiescenza al provvedimento del 9 ottobre 2026 e non determina rinuncia ai rimedi amministrativi o giurisdizionali previsti dall'ordinamento, che restano integralmente riservati.

ALLEGATI

1. istanza ALTVELOX del 13 settembre 2026 relativa alla postazione per il controllo elettronico della velocità di via Ginori nel Comune di Cecina;
2. riscontro della Prefettura di Livorno del 24 settembre 2026;
3. riscontro della Sezione Polizia Stradale di Livorno del 9 ottobre 2026;
4. documento di identità del Presidente pro tempore di ALTVELOX, Gianantonio Sottile Cervini;
5. statuto vigente di ALTVELOX – Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada.

Roma, 9 ottobre 2026

Gianantonio Sottile Cervini
Presidente pro tempore ALTVELOX
Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada

Compartimento Polizia Stradale TOSCANA
Sezione Livorno
Prot.: 0395211 del 09/10/2026 Uscita Cod. Amm. m_i
Data: 09/10/2026 16:26:55

POLIZIA DI STATO
COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE PER LA TOSCANA
SEZIONE POLIZIA STRADALE
LIVORNO

Livorno, 9 ottobre 2026

ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTELA UTENTI DELLA STRADA ALTVELOX
ROMA

E, P.C.

ALLA PREFETTURA
LIVORNO

OGGETTO: Istanza di accesso documentale ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e di accesso civico generalizzato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Postazione per il controllo elettronico della velocità collocata in via Ginori nel Comune di Cecina. Richiesta atti relativi alla classificazione della strada, presupposti autorizzativi, decreto prefettizio, segnaletica, incidentalità, spesa sostenuta e documentazione concernente il valore economico dell'apparecchiatura danneggiata.

In riscontro alla richiesta di accesso agli atti in oggetto, datata 13 settembre 2026, si ritiene di non poter accogliere l'istanza per i motivi di seguito precisati.

Con riferimento all'accesso documentale ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990, l'istanza non risulta correlata alla tutela di una specifica posizione soggettiva qualificata e differenziata ma appare finalizzata ad acquisire informazioni sul complessivo operato dell'Amministrazione.

La documentazione relativa al decreto prefettizio del 2023 e la documentazione successiva all'entrata in vigore del D.M. 11 aprile 2024, relative alla postazione di via Ginori nel comune di Cecina e alle postazioni fisse presenti nella provincia di Livorno, hanno carattere endoprocedimentale, pertanto il diritto di accesso si esercita nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente.

Con riferimento all'esercizio in via complementare del diritto ai sensi dell'articolo 5 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, si ritiene che la divulgazione degli atti richiesti, consistenti in atti preparatori, relazioni tecniche, elaborazioni, osservazioni, contributi procedimentali formulati in una fase endoprocedimentale, potrebbe generare un concreto pregiudizio agli interessi pubblici inerenti la sicurezza della circolazione stradale posti a fondamento delle determinazioni prefettizie.

Gli atti dell'Osservatorio per il monitoraggio e l'analisi del fenomeno dell'incidentalità stradale riguardanti il tratto in discorso non sono detenuti da questo ufficio.

Il Dirigente
Dott. Felice Donati

Firmato digitalmente da/Signed by:
FELICE DONATI
In data/On date:
Venerdì 9 ottobre 2026 14:59:34

Prefettura

Ufficio Territoriale del Governo di LIVORNO

Area III – Applicazione del Sistema Sanzionatorio Amministrativo,
Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio dell'Amministrazione

Prefettura Livorno - AREA III - Prot. Uscita N.0079714 del 24/09/2026

Fasc. prot 7939/2026 wa area III

Alla ALTVELOX

E p.c. Al Comando Polizia Stradale di Livorno

Al Comando Polizia Locale di Cecina

OGGETTO: Istanza di accesso agli atti postazione autovelox collocato in Via Ginori nel Comune di Cecina

Si fa riferimento alla richiesta di accesso agli atti, con la quale è stato chiesto di ricevere la documentazione concernente l'utilizzo del rilevatore elettronico di velocità con contestazione differita in uso al Comune di Cecina Via Ginori, a seguito del danneggiamento della postazione fissa avvenuto nella notte fra 10 ed 11 settembre 2026.

Nel precisare che l'apparecchiatura in questione è collocata in un tratto di strada comunale di competenza del Comune di Cecina, si comunica che i decreti prefettizi relativi alle autorizzazioni di installazione delle postazioni fisse sono pubblicati sul sito della Prefettura di Livorno al seguente link: https://www.prefettura.it/livorno/contenuti/Decreti_autovelox .

Al riguardo si fa presente che la postazione suindicata, a seguito del Decreto 11 Aprile 2024 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Interno, è stata disattivata fino alla entrata in vigore del Decreto 8 Giugno 2026 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato sulla G.U. del 11 luglio 2026 con riattivazione in data 12 luglio 2026.

Si indica, altresì, il dr Mascaro Luca, in qualità di Dirigente dell'Area terza di questa Prefettura, quale responsabile del presente procedimento.
Ad/

Il Prefetto
Dionisi

Livorno, P.zza Unità d'Italia, 1 - Tel. 0586/235476
Mail: depenalizzazione.pref_livorno@interno.it
depenalizzazione.prefli@pec.interno.it

Firmato Digitalmente da/Signed by:
GIANCARLO DIONISI
In Data/On Date:
giovedì 24 settembre 2026 11:08:21

Iscriviti alle Newsletter

Sfoglia il quotidiano

IL TIRRENO

ACCEDI ABBONATI

MENU TOSCANA ITALIA MONDO SPORT TEMPO LIBERO VIDEO SCUOLA 2030 SHIPPING CERCA

SCEGLI L'EDIZIONE

Livorno Firenze Cecina-Rosignano Empoli Grosseto Lucca Massa-Carrara Montecatini Piombino-Elba Pisa Pistoia Pontedera Prato Versilia

Cecina > Cronaca

SEGUICI SU DISCOVER

Il caso

Cecina, bomba fa saltare l'autovelox appena posizionato. La sindaca: «Non è una bravata»



L'autovelox distrutto (foto Falorni / Stick)

di Redazione Cecina

È successo in via Ginori, danno da 100mila euro. Interviene anche la Scientifica

12 settembre 2026 09:01

3 MINUTI DI LETTURA

Primo piano

L'indagine

Viareggio, travolta e uccisa in

Informativa

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy.
Per quanto riguarda la pubblicità, noi e 1211 terze parti selezionate, potremmo utilizzare *dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo*, al fine di *archiviare e/o accedere a informazioni su un dispositivo* e trattare dati personali come i tuoi dati di utilizzo, per le seguenti finalità pubblicitarie: *pubblicità e contenuti personalizzati, misurazione delle prestazioni dei contenuti e degli annunci, ricerche sul pubblico, sviluppo di servizi.*
Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Se presti il tuo consenso, sarà valido solo su questo dominio. Il rifiuto del consenso può rendere non disponibili le relative funzioni.
Usa il pulsante "Accetta" per acconsentire. Usa il pulsante "Rifiuta" per continuare senza accettare.

Scopri di più e personalizza

Rifiuta

Accetta

CECINA. «Non è stata una bravata»: la sindaca Lia Burgalassi lo sottolinea subito. «Utilizzare dell'esplosivo per far saltare un autovelox, uno strumento per il controllo della sicurezza stradale, è un fatto estremamente grave e preoccupante». È successo la scorsa notte, intorno alle 1. 50, in via Ginori. L'autovelox era stato posizionato qui soltanto da pochi giorni. Prima si trovava in via dei Campilunghi, una delle altre quattro postazioni autorizzate dalla Prefettura. Dopo due anni di stop legato alle sentenze che avevano imposto la necessità di omologazione e certificazione degli apparecchi, l'autovelox era tornato operativo il 7 agosto.

Poco più di un mese dopo, è stato fatto esplodere con una bomba considerata non artigianale, rendendo inutilizzabile l'unico strumento in dotazione alla polizia locale per il controllo della velocità.

Di fatto, non c'è stato neppure il tempo di vedere notificate le prime multe, che devono ancora essere processate.

«C'è un danno economico, che riguarda tutta la comunità, di circa 100mila euro. Ma il problema va ben oltre», sottolinea la sindaca. Quell'autovelox era stato posizionato in via Ginori proprio su richiesta degli stessi residenti, che da tempo segnalano il passaggio di auto a velocità eccessiva, soprattutto nelle ore serali e notturne. Questo è un elemento importante, perché ci ricorda qual è la funzione di quell'apparecchio. Un autovelox non viene installato per "fare cassa», ma per indurre chi percorre quella strada a rispettare i limiti di velocità, per intervenire su una situazione di pericolo. Un gesto di questo tipo non colpisce soltanto il Comune: il danno ricade sulla collettività e, soprattutto, viene danneggiato uno strumento che era stato richiesto proprio per aumentare la sicurezza di quella strada».

Ma a preoccupare, oltre al danno provocato all'apparecchiatura, è soprattutto la modalità con cui è stato compiuto il gesto.

Mistero in Toscana, Mirko Frescucci trovato morto nel parcheggio dell'ospedale: il sangue, le ferite e tutti i dubbi da chiarire

di Redazione web

Turismo

Estate 2026, il ministro Gianmarco Mazzi: «Presenze record in Italia, meglio di Spagna e Francia». I dati della Toscana

di Redazione web

La sentenza

Capannori, intesta la casa al figlio per evitare di pagare i debiti: vendita annullata

Turismo: le nostre guide

Viaggi senza navigatore

Monticello Amiata, il paese che sfida lo spopolamento: gli elementi-chiave della rinascita e un'estate 2026 da tutto esaurito

di Luciana Rocchi

Informativa

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy.
Per quanto riguarda la pubblicità, noi e 1211 terze parti selezionate, potremmo utilizzare *dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo*, al fine di *archiviare e/o accedere a informazioni su un dispositivo* e trattare dati personali come i tuoi dati di utilizzo, per le seguenti finalità pubblicitarie: *pubblicità e contenuti personalizzati, misurazione delle prestazioni dei contenuti e degli annunci, ricerche sul pubblico, sviluppo di servizi.*
Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Se presti il tuo consenso, sarà valido solo su questo dominio. Il rifiuto del consenso può rendere non disponibili le relative funzioni.
Usa il pulsante "Accetta" per acconsentire. Usa il pulsante "Rifiuta" per continuare senza accettare.

Scopri di più e personalizza | Rifiuta | Accetta

stato forzato, probabilmente con un piede di porco. L'esplosione ha poi distrutto i componenti all'interno dell'apparecchio. A terra sono ancora visibili numerosi frammenti. In quel tratto di via Ginori non sono installate telecamere che possano aiutare a ricostruire quanto accaduto, neppure di abitazioni private. Le indagini sono quindi affidate ai rilievi della Polizia Scientifica e agli altri elementi che potranno emergere.

«Confidiamo nel lavoro delle forze dell'ordine per capire chi ha compiuto questo gesto – aggiunge Burgalassi. «E invito chi avesse visto o sentito qualcosa a contattare la Polizia o il Comune, anche in modo informale. Anche un elemento che può sembrare secondario potrebbe essere utile a ricostruire quanto accaduto».

di Cristina Sagliocco

Non lasciare decidere l'algoritmo:
scegli Il Tirreno
per le tue notizie su Google
CLICCA QUI

Informativa

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy.
Per quanto riguarda la pubblicità, noi e 1211 terze parti selezionate, potremmo utilizzare *dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo*, al fine di *archiviare e/o accedere a informazioni su un dispositivo* e trattare dati personali come i tuoi dati di utilizzo, per le seguenti finalità pubblicitarie: *pubblicità e contenuti personalizzati, misurazione delle prestazioni dei contenuti e degli annunci, ricerche sul pubblico, sviluppo di servizi.*
Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Se presti il tuo consenso, sarà valido solo su questo dominio. Il rifiuto del consenso può rendere non disponibili le relative funzioni.
Usa il pulsante "Accetta" per acconsentire. Usa il pulsante "Rifiuta" per continuare senza accettare.

Scopri di più e personalizza
Rifiuta
Accetta

Prot. n.3132/2022wa

Il Prefetto della Provincia di Livorno

VISTO il precedente provvedimento prefettizio pari numero del 20.06.2023 con il quale sono stati individuati i tratti di strada lungo i quali utilizzare dispositivi e mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 del codice della strada, ai sensi dell'art 4, comma 2 del Decreto Legge del 20/6/2002 n. 121, convertito con modifiche nella Legge n.168 del 1/08/2002;

ATTESO che la Sezione Polizia stradale di Livorno, per mero errore materiale, comunicava in modo errato a questa Prefettura le coordinate della geolocalizzazione concernenti la postazione fissa collocata sulla strada comunale Viale Unità d'Italia del Comune di Piombino, nel tratto discendente tra la rotatoria della SOL (intersezione Via della Pace – Via Jonta) e Via Medaglie d'Oro della Resistenza;

CONSIDERATO che nel suddetto decreto prefettizio, a seguito dell'erronea comunicazione, le coordinate di geolocalizzazione di riferimento della postazione fissa in questione sono state riportate in modo difforme rispetto alle esatte coordinate indicate dal Comune di Piombino;

ATTESO che le esatte coordinate di geolocalizzazione della postazione fissa in questione sono 42,93191°N - 10,52663°E;

CONSIDERATO che in sede di istruttoria, finalizzata all'autorizzazione all'installazione del rilevatore elettronico in questione, il rispetto alla normativa in materia di postazioni fisse destinate al controllo della velocità è stato accertato sulla base delle esatte coordinate di geolocalizzazione;

RITENUTO, comunque, opportuno rettificare il decreto prefettizio pari numero del 20.06.2023 in premessa citato, correggendo le coordinate di geolocalizzazione 42,93409°N - 10,527853°E con le esatte coordinate **42,93191°N - 10,52663°E** ;

VISTO il Decreto Legislativo 30/04/1992, n.285;

VISTO l'art. 49, comma 5-undecies del Decreto-Legge 76/2020, convertito dalla Legge 120/2020;

VISTE le circolari del Ministero dell'Interno del 3.10.2002 n. 300/A/1/54584/101/3/3/9, del 26/06/2015 n. 300/A/4745/15/144/5/20/5, del 21/07/2017 n. 300/A/5620/17/144/5/20/3 e del 7/08/2017 n. 300/A/6045/17/144/5/20/3;

D E C R E T A

Il decreto prefettizio pari numero in data 20.06.2023 viene rettificato, come in premessa indicato, nella parte relativa all'indicazione delle Coordinate GPS concernenti la postazione fissa autorizzata sulla Strada comunale Viale Unità d'Italia del Comune di Piombino, ed individuata con riferimento al "tratto discendente tra la rotatoria della SOL (intersezione Via della Pace – Via Jonta) e Via Medaglie d'Oro della Resistenza"

Di seguito l'elenco completo dei dispositivi in argomento, come da ultimo rettificato.

Tipo strada	Numero	Denominazione	Comune	Rilevatore	Localizzazione
STATALE	S.S. 67 - BIS	Arnaccio	Collesalvetti	Postazione fissa Direzione Stagno-Firenze	Km. 14+750 Centro abitato di "Biscottino"
STATALE	S.S. 67 - BIS	Arnaccio	Collesalvetti	Postazione fissa Dir. bivio 4 strade-bivio Arnaccio	Km. 15+030 Centro abitato di "Biscottino"
REGIONALE	S.R. 206	Pisana-Livornese	Collesalvetti	Postazione fissa Dir. Collesalvetti-Cecina	Km.28+370 Centro abitato di "Torretta Vecchia"
REGIONALE	S.G.C.	FI – PI - LI	Collesalvetti	Postazione fissa Dir. Livorno - Firenze	Km 77 + 800
PROVINCIALE	S.P.555	"delle Colline"	Collesalvetti	Postazione fissa Direzione Vicarello-Stagno	Km. 0+300 Centro abitato di "Stagno"
PROVINCIALE	S.P.555	"delle Colline"	Collesalvetti	Postazione fissa Direzione Vicarello-Stagno	Km. 5+200 Centro abitato di "Guasticce"
COMUNALE	S.C.	Via Aurelia Nord	Cecina	Postazione fissa Dir. Vada-S. Pietro in Palazzi	Prima di S. Pietro in Palazzi, in prossimità del civico n.31
COMUNALE	S.C.	Via Aurelia Sud	Cecina	Postazione fissa La California- Dir. Cecina-	Loc. Cedrino, in prossimità del civico n.63 A
COMUNALE	S.C.	Via Campilunghi	Cecina	Postazione fissa Dir. La Mazzanta-Cecina	In prossimità del civico n.3
COMUNALE	S.C.	Via Ginori	Cecina	Postazione fissa Dir. Marina di Cecina-Cecina	In prossimità del civico n.24
COMUNALE	S.C.	Viale Unità d'Italia	Piombino	Postazione fissa tratto discendente tra la rotatoria della SOL (intersezione Via della Pace – Via Jonta) e Via Medaglie d'Oro della Resistenza	Coordinate GPS 42,93191°N-10,52663°E

COMUNALE	S.C. 15	prosecuzione della S.P. 23 "della Principessa"	Piombino	Postazione fissa Dir. Fiorentina-Piombino	ex Km. 14+751 S.P.23 Loc. "Fiorentina"
PROVINCIALE	S.P. 40	"della Base Geodetica"	Piombino	Tutor Dir. bivio Riotorto-Piombino e viceversa	Km.1+500/5+005
PROVINCIALE	S.P. 39	Vecchia Aurelia	Campiglia Marittima	Postazione fissa Lato mare Dir. Roma-Livorno	Km.242+147 Loc. "Banditelle"
PROVINCIALE	S.P. 39	Vecchia Aurelia	Campiglia Marittima	Postazione fissa Lato mare Dir. Livorno-Roma	Km.248+556 Loc. "Lumiere"

In ossequio alle direttive ministeriali in premessa indicate, l'attuazione del coordinamento operativo delle azioni di prevenzione e contrasto dell'eccesso di velocità sulle strade, nel rispetto delle specificità e dell'autonomia organizzativa propria di ciascun Ente, sarà curato dalla Sezione della Polizia Stradale di Livorno anche avvalendosi dell'Osservatorio per il Monitoraggio e l'Analisi del Fenomeno dell'Incidentalità Stradale.

Il presente provvedimento rettifica il precedete decreto prefettizio pari numero del 20.06.2023, che si conferma nel restante contenuto.

Livorno, 20.12.2023

IL PREFETTO
F.to D'Attilio